



COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Città Metropolitana di MESSINA

Via Giuseppe Natoli Gatto n. 115

Codice Fiscale N. 86000470830 - Partita I.V.A. N. 00472080837

ASSESSORATO PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

AVVISO PUBBLICO

Segnalazione danni subiti su edifici e beni mobili danneggiati o distrutti all'interno a seguito degli incendi nell'anno 2023

Si comunica che sui siti dell'Assessorato Regionale all'Economia e dell'IRFIS è stato pubblicato l'avviso pubblico per l'erogazione dei contributi straordinari, ai sensi del D.A. per l'Economia n. 31/2024, per danni causati dagli incendi e ondate di calore a partire dal 23 luglio 2023 ad immobili residenziali, relative pertinenze e beni mobili danneggiati o distrutti all'interno.

Detto avviso pubblico e il D..A. 31/2024 (in allegato) sono visionabili e scaricabili sul sito istituzionale dell'IRFIS all'indirizzo : www.irfis.it e sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Economia all'indirizzo:

www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, vanno presentate all'IRFIS Finsicilia da giorno **20 maggio a giorno 20 giugno 2024** esclusivamente mediante pec all'indirizzo: **Incendi@pec.irfis.it**

Per eventuali chiarimenti rivolgersi presso l'Ufficio Tecnico Comunale in via G. Natoli Gatto da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Gioiosa Marea, 21/05/2024

IL SINDACO

F.to dott.ssa Tindara La Galia



Sommario

Sommario.....	2
1. Premessa.....	3
2. Finalità dell'Avviso.....	3
3. Principali riferimenti normativi	3
4. Dotazione finanziaria.....	4
5. Soggetti destinatari delle agevolazioni e requisiti di ammissibilità al contributo.....	4
6. Interventi, danni e beni ammissibili al contributo straordinario	4
7. Criteri per la determinazione del contributo.....	6
8. Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo straordinario.....	6
9. Istruttoria della domanda, concessione ed erogazione delle agevolazioni. Criteri di ripartizione del plafond	10
10. Erogazione del contributo straordinario	11
11. Controlli – Revoca delle agevolazioni	11
12. Informazioni sull'avviso pubblico, diritto di accesso e tutela giurisdizionale	12
13. Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy	12
14. Clausola di salvaguardia.....	13
15. Norme finali e Foro competente	13



1. Premessa

Con l'articolo 36, comma 1, della L.R. n. 3 del 31 gennaio 2024, la Regione Siciliana ha previsto contributi straordinari a favore di soggetti privati, proprietari o terzi interessati, che abbiano subito danni al patrimonio immobiliare e mobiliare, a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani e per i quali è stata emanata l'OCDPC n. 1078 del 13 marzo 2024.

A tal fine con Decreto dell'Assessore per l'Economia n. 31/2024 del 9.4.2024 è stato costituito, mediante incremento del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 22.2.2019, un plafond destinato alla concessione dei suddetti contributi d'importo pari ad Euro 2.910.000,00.

Irfis – FinSicilia S.p.A. è stata incaricata di gestire le relative agevolazioni.

I contributi sono concessi con provvedimento del Comitato Fondo Sicilia di cui al D.A. Economia n. 17 del 17 giugno 2019.

L'individuazione dei destinatari dei suddetti contributi straordinari e le modalità per la relativa concessione ed erogazione sono disciplinate dal suddetto D.A. n. 31/2024 del 9/4/2024 e dal presente Avviso.

2. Finalità dell'Avviso

IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. (in breve denominata anche IRFIS - FinSicilia S.p.A.), con sede legale in via Giovanni Bonanno, 47 - 90143 Palermo, tel. +39 0917821111, fax +39 0916255909, email irfis@irfis.it, pec: irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it, Società in house della Regione Siciliana, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico Regione Siciliana, sito internet www.irfis.it, iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 DLgs. 1° settembre 1993 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo n. 00257940825, in attuazione dell'articolo 36, comma 1 L.R. n. 3 del 31 gennaio 2024 e dell'art. 1 del Decreto dell'Assessorato regionale dell'Economia n. 31/2024 del 9/4/2024 ed acquisito l'assenso dell'Assessore per l'Economia, pubblica il presente Avviso con il quale sono definiti i termini e le modalità per la concessione dei contributi straordinari per danni causati dai gravi incendi e dall'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani.

L'avviso è visionabile e scaricabile:

- sul sito istituzionale dell'IRFIS all'indirizzo: www.irfis.it;
- sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Economia all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia

3. Principali riferimenti normativi

- Statuto della Regione Siciliana;



- Art. 36, comma 1, L.R. n. 3 del 31 gennaio 2024;
- Decreto dell'Assessorato regionale dell'Economia n. 31/2024 del 9.4.2024;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241, ss.mm.ii. e L.R. 21 maggio 2019 n. 7 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per la presente misura, comprensiva degli oneri di gestione riconosciuti a IRFIS - FinSicilia S.p.A, è pari ad euro 2.910.000,00 (duemilioninovecentodiecimila/00)

I contributi straordinari di cui al presente Avviso saranno concessi ed erogati da Irfis ai beneficiari a condizione che siano state effettivamente rese disponibili da parte della Regione Siciliana le relative risorse ad incremento del Fondo Sicilia.

5. Soggetti destinatari delle agevolazioni e requisiti di ammissibilità al contributo

Destinatari del contributo straordinario sono i soggetti privati che alla data dell'evento calamitoso erano in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- 1) Essere titolari o contitolari del diritto di proprietà o di altro diritto personale o reale di godimento di abitazioni, comprensive delle pertinenze non strutturalmente autonome rispetto alle abitazioni, che costituivano alternativamente:
 - A) abitazione principale del proprietario o dei comproprietari, ossia abitazioni in cui, alla data dell'evento calamitoso, gli stessi avevano la residenza anagrafica;
 - B) abitazione diversa da quella principale del proprietario o dei comproprietari in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo, a titolo di diritto reale o personale di godimento (es. usufrutto, locazione, comodato);
- 2) Avere, in data antecedente alla pubblicazione del Decreto dell'Assessorato regionale dell'Economia n. 31/2024 del 9.4.2024, già formalmente segnalato i danni effettivamente occorsi a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore, al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale;

6. Interventi, danni e beni ammissibili al contributo straordinario

Il contributo straordinario di cui al presente Avviso è finalizzato, entro i massimali appresso indicati, al parziale ripristino dei danni subiti al patrimonio immobiliare e mobiliare di soggetti privati, a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani.

Il contributo straordinario è rivolto, in particolare, al parziale ripristino:

- dei danni arrecati agli immobili destinati ad abitazione principale o ad abitazione diversa, come in precedenza specificato, situati nelle province di Catania, Messina, Palermo o Trapani;



- di parti comuni danneggiate di edifici residenziali situati in una delle suddette provincie;
- nonché a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati nei suddetti immobili danneggiati destinati ad abitazione principale o diversa.

Gli interventi di ripristino ammissibili al contributo sono rivolti agli immobili ed alle loro pertinenze non strutturalmente autonome che, alla data dell'evento calamitoso, erano completamente ultimati, accatastati o per i quali era già stata presentata domanda di iscrizione al catasto, muniti dei necessari nulla osta nonché funzionali alla loro destinazione abitativa. Gli immobili e le loro porzioni, non devono essere realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, né in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, erano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001;

I danni ammissibili a contributo devono avere nesso di causalità con l'evento calamitoso dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle provincie di Catania, Messina, Palermo e Trapani.

Per i suddetti immobili destinati ad abitazione danneggiati, il contributo straordinario è concesso, limitatamente ai danni subiti ed attestati in una perizia asseverata da tecnico abilitato allegata alla domanda - come specificato al successivo art. 8 - per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile relativo a:

1. elementi strutturali verticali ed orizzontali;
2. impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
4. serramenti interni ed esterni;
5. adeguamenti obbligatori di legge, da evidenziare specificamente nel computo estimativo della citata perizia.

Il contributo è concesso anche per il parziale ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale.

Sono esclusi dall'ammissibilità al contributo straordinario i danni:

- a) agli immobili di proprietà di una persona fisica o giuridica che, alla data dell'evento calamitoso, fossero destinati all'esercizio di un'attività di impresa e di altra attività economica e produttiva. Sono invece ammissibili al contributo straordinario, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale che, alla data dell'evento calamitoso, fosse costituito, oltre che da unità abitative, anche da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
- b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, ove le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione danneggiata;
- c) alle aree e fondi esterni al fabbricato danneggiato e ad esso non pertinenti;
- d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, fossero stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001;



- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultassero iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

7. Criteri per la determinazione del contributo

Il contributo straordinario è concesso ai richiedenti, fino alla integrale utilizzazione del plafond disponibile indicato nell'art. 4 del presente avviso al netto delle commissioni spettanti al Gestore, in percentuale al danno subito applicato sul minor valore tra quello indicato nella segnalazione del danno subito al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale e quello risultante dalla perizia asseverata allegata alla domanda, e comunque entro i seguenti massimali:

- Per il ripristino dell'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, nel limite di Euro 50.000,00;
- Per il ripristino dell'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, nel limite di Euro 25.000,00;
- Per il ripristino delle parti comuni di un edificio residenziale, nel limite massimo di Euro 15.000,00, per ciascun edificio;
- Per il ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nell'unità immobiliare danneggiata, destinata ad abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale o personale di godimento, nel limite massimo di Euro 5.000,00.

In presenza di indennizzi assicurativi, o altre tipologie di contributo, corrisposti o da corrispondersi al richiedente da parte di altro ente pubblico, per le medesime finalità, i suddetti massimali sono ridotti del 50 per cento.

8. Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo straordinario

Le domande per l'accesso al contributo straordinario devono essere presentate, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito di Irfis, esclusivamente mediante pec da inviare all'indirizzo **Incendi@pec.irfis.it** e sottoscritte con firma digitale dei richiedenti ovvero con firma autografa corredata da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

La domanda è presentata dal *proprietario*; in caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno tra essi apposita delega per la presentazione di un'unica domanda di agevolazione e per la riscossione del contributo.

La domanda può essere presentata dal *titolare di un diritto reale o personale di godimento* sull'immobile, qualora questi abbia effettuato la segnalazione del danno subito al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale e, in accordo con il proprietario dell'abitazione, si sia accollato le spese per il ripristino dell'immobile; in tal caso alla domanda del titolare del diritto di godimento va allegata dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario (o dei comproprietari) dell'immobile corredata da copia del relativo documento di riconoscimento in corso di validità.



Nel caso in cui gli interventi sull'immobile adibito ad abitazione da parte del titolare del diritto reale o personale di godimento siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, la domanda di contributo può essere presentata da quest'ultimo anche se la segnalazione del danno al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale sia stata presentata dal titolare del diritto di godimento; in tal caso alla domanda del proprietario va allegata dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del titolare del diritto di godimento corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda relativa al ristoro dei danni subiti dai beni mobili ubicati nell'unità immobiliare danneggiata dev'essere presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; se i beni mobili sono di proprietà del titolare di diritto reale o personale di godimento sull'immobile, il proprietario o i comproprietari di quest'ultimo devono attestare con dichiarazione, corredata dal relativo documento di riconoscimento in corso di validità, che i suddetti beni mobili non sono di loro proprietà.

Le domande possono essere presentate anche tramite tutore, curatore o amministratore di sostegno, ove presenti, muniti dei necessari poteri.

Per le domande relative al ristoro dei danni subiti dalle parti comuni di un edificio residenziale, la domanda è presentata dall'amministratore di condominio o, in sua assenza, da un condomino appositamente delegato dagli altri condomini in forza di apposita deliberazione assembleare.

La domanda di accesso al contributo straordinario contiene l'anagrafica del richiedente, l'indirizzo pec al quale ricevere le comunicazioni, l'indicazione del codice IBAN completo del conto corrente intestato al richiedente l'agevolazione o, in caso di più titolari dell'immobile, intestato al comproprietario all'uopo delegato dagli altri, su cui accreditare il contributo straordinario richiesto, l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'istante, ovvero del suo rappresentante, nelle sole ipotesi di cui sopra, al quale ricevere eventuali comunicazioni, le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, il questionario antiriciclaggio e l'informativa privacy.

Nel modulo di domanda, il soggetto richiedente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000:

1. Di essere proprietario, o comproprietario all'uopo delegato dagli altri comproprietari, o amministratore di condominio ovvero di essere titolare di diritto reale o personale di godimento, di immobile adibito ad abitazione, nel quale il richiedente ha la residenza anagrafica, danneggiato da gravi incendi e dall'eccezionale ondata di calore verificatasi a partire dal 23 luglio 2023 nelle provincie di Catania, Messina, Palermo e Trapani;
2. Che alla data dell'evento calamitoso, era titolare o contitolare del diritto di proprietà o di altro diritto personale o reale di godimento sull'immobile per il cui ripristino chiede la concessione del contributo;
3. Che alla data dell'evento calamitoso, l'immobile per cui si richiede il contributo straordinario costituiva abitazione principale del proprietario o dei comproprietari, ove gli stessi avevano la propria residenza anagrafica ovvero costituiva abitazione diversa da quella principale del proprietario, nella quale era stabilita la residenza anagrafica di un terzo titolare di diritto reale o personale di godimento sul medesimo bene immobile;
4. Che in data antecedente alla pubblicazione del Decreto dell'Assessorato regionale dell'Economia n. 31/2024 del 9.4.2024, ha formalmente segnalato i danni effettivamente occorsi a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore, al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale;



5. se per i danni sono o meno previsti indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo per le medesime finalità del presente Avviso corrisposti o da corrispondere, rispettivamente, da parte di compagnie di assicurazione o di altro ente pubblico;
6. di accettare espressamente i termini e le condizioni poste nell'avviso, ai fini della concessione e fruizione del contributo straordinario;
7. qualora il richiedente sia titolare di un diritto reale o personale di godimento sull'immobile, che il proprietario di quest'ultimo ha rinunciato alla percezione del contributo;
8. qualora il richiedente sia il proprietario dell'immobile che deve eseguire un intervento di ripristino della tipologia di manutenzione straordinaria ed il titolare di un diritto reale o personale di godimento sull'immobile stesso abbia presentato la denuncia dei danni subiti al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale, deve dichiarare che il suddetto titolare del diritto reale o personale di godimento ha rinunciato alla percezione del contributo;
9. si impegna a fornire ogni documento, informazione o chiarimento richiesto dall'Irfis FinSicilia SpA, dall'Amministrazione regionale o da terzi da questi all'uopo incaricati, ai fini dell'espletamento delle verifiche e dei controlli di loro competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'ottenimento del contributo, nonché in ordine al rispetto degli obblighi gravanti sul destinatario;
10. è a conoscenza che l'Avviso non costituisce obbligazione per l'IRFIS FinSicilia S.p.A. o per la Regione Siciliana, che si riservano la facoltà, per qualsiasi ragione, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti il contributo;
11. è a conoscenza che l'Irfis FinSicilia S.p.A. in ordine a quanto dichiarato dal richiedente potrà porre in essere i controlli previsti all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., anche mediante accesso presso le banche dati delle pubbliche amministrazioni, nonché, ove previste, le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 e fatte salve le conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci;
12. si impegna a conservare la documentazione relativa alla concessione delle agevolazioni per 10 anni;
13. si impegna a rilasciare, su richiesta di IRFIS, ogni altra documentazione ritenuta necessaria, a fronte di comprovate ragioni istruttorie, per la concessione ed il mantenimento dei contributi straordinari concessi;
14. è a conoscenza che alla presente procedura IRFIS potrà apportare eventuali modifiche tecniche e procedurali non sostanziali, di cui sarà data informativa sul sito www.irfis.it;
15. prende atto e accetta che il provvedimento di concessione o diniego del contributo sarà notificato esclusivamente mediante pubblicazione sul sito Irfis e che le motivazioni dell'eventuale diniego saranno notificate agli interessati mediante pec;
16. è consapevole che i contributi straordinari di cui al presente avviso saranno erogati da Irfis a condizione che siano state effettivamente rese disponibili le relative risorse ed al netto dei diritti di istruttoria *una tantum* di pertinenza di Irfis in misura pari all'1,5% dell'importo complessivo del contributo concesso, che saranno trattenuti all'atto dell'erogazione, nonché delle imposte e eventuali oneri di legge.

Alla domanda completa di copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità devono essere allegati:



1. copia del titolo, debitamente registrato, da cui risulti il diritto di proprietà o altro diritto reale o personale di godimento sull'immobile danneggiato e per il cui ripristino è presentata la domanda di concessione del contributo straordinario;
2. copia della segnalazione al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale effettuata in data antecedente a quella di pubblicazione del Decreto dell'Assessorato regionale dell'Economia n. 31/2024 del 9.4.2024;
3. Perizia asseverata da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale, sotto la propria responsabilità: attesti la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e gli eventi calamitosi occorsi; identifichi l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi siano stati conseguiti in sanatoria; precisi se l'unità immobiliare danneggiata si sviluppi su più piani o in quale piano, se ubicata in condominio; specifichi se i danni subiti riguardano sia l'unità principale (abitazione) sia l'eventuale pertinenza (es. garage/cantina), chiarendo, in tal caso, se la pertinenza consista o meno in una unità strutturale distinta rispetto all'unità principale. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza sia censita al NCEU con proprio mappale e/o subalterno, deve essere specificato anche quest'ultimo; descriva i danni all'immobile e specifichi quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al precedente art. 6, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o le quantità effettivamente danneggiate; descriva gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge e ne stimi il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale siano indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA ovvero descriva i beni mobili di pertinenza dell'abitazione; specifichi i danni subiti e stimi il costo di ripristino attraverso specifici preventivi; distingua i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi eseguiti diversi da quelli di cui al precedente art. 6, comma 2 del presente avviso e, pertanto, non ammissibili a contributo; distingua i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliori non ammissibili a contributo e quindi a carico del richiedente; produca planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile ovvero foto prima e dopo gli interventi di ripristino effettuati. Alla perizia dovranno essere allegati altresì le condizioni di regolarità urbanistica e strutturale dell'unità immobiliare;
4. in caso di domanda presentata dal titolare di diritto reale o personale di godimento, va altresì allegata copia del relativo titolo e dichiarazione da parte del proprietario o in caso di comproprietari, da parte di tutti i proprietari, di rinuncia al contributo, corredata da copia del relativo documento di riconoscimento in corso di validità;
5. nel caso di domanda presentata dal proprietario che deve eseguire i lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile adibito ad abitazione del titolare di diritto reale o personale di godimento il quale abbia già segnalato il danno al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale, va allegata dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del titolare del diritto di godimento corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità;



6. per i beni mobili distrutti o danneggiati la domanda di contributo straordinario è effettuata dal proprietario dei beni stessi; se quest'ultimo è titolare di diritto reale o personale di godimento, alla domanda va allegata dichiarazione da parte del proprietario dell'immobile o, in caso di comproprietari, da parte di tutti i proprietari, corredata da copia del relativo documento di riconoscimento in corso di validità, attestante che i beni mobili non sono di loro proprietà;
7. in caso di comproprietari dell'immobile, il richiedente incaricato deve allegare apposita delega rilasciata congiuntamente dagli altri proprietari comprensiva della copia dei documenti di riconoscimento di questi ultimi in corso di validità, contenente l'autorizzazione allo stesso a presentare la domanda di contributo ed a riscuotere le somme;
8. in caso di domanda presentata tramite tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrà altresì essere prodotta, idonea documentazione comprovante i poteri del rappresentante;
9. in caso di domanda presentata dall'amministratore di condominio o, in sua assenza, da un condomino delegato dagli altri condomini, dovrà altresì essere prodotta il verbale della deliberazione assembleare da cui risulti, rispettivamente, la nomina ad amministratore o la delega al condomino alla presentazione della domanda di concessione del contributo straordinario ed alla riscossione delle somme.

Le domande vanno presentate, corredate della documentazione richiesta, **dal giorno 20 maggio 2024 e sino al giorno 20 giugno 2024**, esclusivamente mediante pec all'indirizzo **Incendi@pec.irfis.it**. Farà fede la data e l'ora indicate nella ricevuta di consegna del gestore di posta elettronica certificata. Non saranno accettate domande pervenute al di fuori dei suddetti termini che sono perentori, ovvero con modalità differenti da quella sopra indicata.

Saranno considerate irricevibili le domande pervenute al di fuori dei termini perentori sopra indicati.

Non saranno istruite domande pervenute prive delle dichiarazioni e/o dei documenti allegati richiesti a pena di inammissibilità, salvo il soccorso istruttorio ove previsto.

9. Istruttoria della domanda, concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Criteri di ripartizione del plafond

Le attività relative alla ricezione, all'istruttoria delle domande e all'esercizio dei controlli amministrativi, incluse le verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai beneficiari, sono svolte da IRFIS, in qualità di soggetto gestore.

Successivamente alla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione indicato all'art. 8, IRFIS avvia l'attività istruttoria comprendente la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 5 e 6 del presente Avviso e l'attivazione, ove necessaria, del soccorso istruttorio.

Nel caso di irricevibilità della domanda o di mancata integrazione della stessa a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, ovvero di inammissibilità per carenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, Irfis procederà a preavvisare gli istanti, a mezzo PEC, in ordine alle ragioni che impediscono di ammettere la domanda, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 10-bis L. 241/1990 e all'art. 13 L.R. 7/2019.



L'Irfis definisce le istruttorie sulla base degli elementi dichiarati e dei documenti prodotti dai richiedenti, anche tenuto conto delle eventuali controdeduzioni presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 e dell'art. 13 L.R. 7/2019, ed elabora, sulla base dei criteri in precedenza indicati, la quantificazione dei contributi spettanti.

Il contributo straordinario è concesso ai richiedenti fino alla integrale utilizzazione del plafond di Euro 2.910.000 al netto delle commissioni e costi di gestione riconosciuti al gestore, in percentuale al danno da ciascuno subito applicato sul minor valore tra quello indicato nella segnalazione del danno subito e quello risultante dalla perizia asseverata ed entro i massimali di cui al precedente art. 7.

L'elenco dei soggetti ammessi al contributo e l'elenco dei soggetti non ammessi, con le relative motivazioni, sono approvati con provvedimento del Comitato Fondo Sicilia entro trenta giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 8 complete di tutta l'occorrente documentazione.

Sul sito istituzionale di Irfis www.irfis.it sono pubblicati l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, con evidenza del contributo concesso, nonché l'elenco dei soggetti non ammessi, le cui motivazioni saranno notificate agli interessati tramite pec.

La pubblicazione sul sito Irfis vale come notifica del provvedimento agli interessati ad ogni effetto di legge.

10. Erogazione del contributo straordinario

Il contributo straordinario concesso a ciascun richiedente l'agevolazione, entro i limiti di cui al precedente art. 7, è erogato, previa verifica art. 48 bis D.P.R. 602/1973, ove prevista, in unica soluzione mediante erogazione delle somme sul conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente e indicato nella domanda di agevolazione, al netto dei diritti di istruttoria *una tantum* di pertinenza di Irfis in misura pari all'1,5% dell'importo complessivo del contributo concesso nonché delle eventuali imposte e oneri di legge.

11. Controlli - Revoca delle agevolazioni

IRFIS si riserva di effettuare idonei controlli, anche presso la Pubblica Amministrazione competente, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della documentazione prodotta, anche mediante ispezioni. Inoltre, IRFIS procederà alle verifiche di cui all'art. 48 bis D.P.R. 602/1973, ove previste.

Qualora dovesse risultare che il beneficiario non era in possesso dei requisiti per la concessione o per l'erogazione delle agevolazioni ovvero che le dichiarazioni rese dall'interessato ovvero la documentazione prodotta non corrispondano al vero, **fatte salve le conseguenze di natura penale**, Irfis, ai sensi e con le modalità di cui all'art.10 bis L. 241/90 e s.m.i. ed all'art. 13 L.R. 7/2019, avvia l'iter per la revoca delle agevolazioni.

In particolare, Irfis comunica al beneficiario, a mezzo PEC, l'avvio della procedura di contestazione e assegna al medesimo destinatario un termine di dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine di dieci giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, il destinatario potrà presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.



Qualora, a seguito dell'esame degli eventuali scritti difensivi ed acquisiti, se opportuno, ulteriori elementi, Irfis ravvisi il permanere del motivo di revoca del contributo straordinario, sottopone la pratica al Comitato Fondo Sicilia per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.

In caso di revoca dei contributi straordinari, le somme dovranno essere restituite in uno agli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della relativa erogazione e sino a quella di effettiva restituzione.

In tal caso IRFIS notificherà all'interessato, a mezzo pec, la revoca del contributo straordinario con le relative motivazioni richiedendo l'immediata restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate dei suddetti interessi.

12. Informazioni sull'avviso pubblico, diritto di accesso e tutela giurisdizionale

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale di Irfis-FinSicilia S.p.A. e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Economia.

Responsabile del Procedimento: avv. Ettore Sanfilippo.

L'accesso agli atti del procedimento è regolato ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 241/1990 e s.m.i.

Avverso l'avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo finanziario, i soggetti interessati potranno presentare:

- ricorso amministrativo al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento che si intende impugnare o, comunque, dalla conoscenza dello stesso;
- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto approvato con Regio Decreto Legislativo del 15 maggio 1946, n. 455, entro 120 giorni dalla ricezione o conoscenza del provvedimento;
- giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente qualora la contestazione abbia ad oggetto provvedimenti destinati a incidere su posizioni giuridiche di diritto soggettivo.

13. Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy

L'Irfis tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Irfis raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 pr. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.

I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione delle imprese interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno.



Tutte le informazioni suddette possono essere utilizzate da dipendenti dell'Irfis che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L'Irfis può, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiscono in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Irfis potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione della impresa proponente dalla partecipazione all'Avviso.

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).

Titolare del trattamento è l'Irfis. DPO (Data Protection Officer): Salvatore Calà.

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

14. Clausola di salvaguardia

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per l'Irfis che si riserva la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi alle agevolazioni.

L'erogazione delle provvidenze di cui al presente avviso è subordinata alla definizione della procedura di trasferimento delle somme da parte dell'Amministrazione regionale all'Irfis e di ogni altro preliminare adempimento amministrativo e finanziario.

15. Norme finali e Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle Disposizioni attuative di cui al D.A. dell'Assessorato regionale dell'Economia n. 31/2024 del 9.4.2024. In caso di controversie, il foro competente è quello di Palermo.

Palermo, 16 maggio 2024

D.A. n. 31/2024

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il “*Codice della protezione civile*”, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, e, in particolare, l'articolo 25, rubricato: “*Ordinanze di protezione civile*”;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 e, in particolare, l'articolo 3 “*Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana*”;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n.1 “*Legge di stabilità regionale 2024-2026*”;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n.2 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024-2026*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 311 del 26 luglio 2023: “Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' - Art. 24 - Richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale a seguito degli incendi e dell'eccezionale ondata di calore verificatisi dal 23 luglio 2023 che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 26 luglio 2023, avente ad oggetto: “Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale a seguito degli incendi e dell'eccezionale ondata di calore verificatisi dal 23 luglio 2023, che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 18 ottobre 2023: “Grave rischio incendi dovuto all'eccezionale situazione meteorologica prevista nei prossimi giorni nel territorio della Regione Siciliana - Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n.13”;

VISTA la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 con la quale è stato riconosciuto lo stato di emergenza a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1078 del 13 marzo 2024 “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani*”;

VISTA la legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 “*Disposizioni varie e finanziarie*” articolo 36 “*Contributi straordinari per danni causati dagli incendi*”, con il quale si autorizza l'Assessorato regionale dell'economia, per l'esercizio finanziario 2024, ad erogare un contributo straordinario di 2.910 migliaia di euro al fine di fronteggiare i danni causati dagli incendi che hanno colpito la Sicilia

nell'estate 2023;

CONSIDERATO che il comma 2 del sopra citato articolo 36 della legge regionale 3/2024 prevede che con decreto dell'Assessore regionale dell'economia sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 tramite l'IRFIS FinSicilia S.P.A.;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e ss.mm.ii. con il quale è stato istituito il c.d. Fondo Sicilia;

VISTO il D.A. n. 17/GAB del 17 giugno 2019 e ss.mm.ii.e, in particolare, l'articolo 10 che prevede che il Fondo Sicilia potrà essere integrato/incrementato attraverso nuovi e ulteriori risorse e dotazioni che dovessero essere stanziare od individuate dalle competenti autorità o strutture, regionali, nazionali o sovranazionali,

DECRETA

Art. 1

(Contributi straordinari per danni causati dagli incendi)

- 1.1 Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità attuative per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 1 articolo 36 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, a favore di soggetti privati, proprietari o terzi interessati, che abbiano subito danni al patrimonio, immobiliare e mobiliare, a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani, per i quali è stata emanata l'OCDPC n. 1078 del 13 marzo 2024.
- 1.2 Le risorse di cui all'articolo 36 della legge regionale 31 gennaio 2024 n. 3 sono assegnate in applicazione dell'articolo 10 del D.A. n. 17/GAB del 17/6/2019 e ss.mm.ii. ad incremento del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22/2/2019 n. 1 e ss.mm.ii. per la costituzione di uno specifico plafond destinato alla concessione dei contributi di cui al presente decreto.
- 1.3 La dotazione finanziaria prevista per la misura è pari ad euro 2.910.000,00.
- 1.4 IRFIS-FinSicilia S.P.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto provvede, previo assenso da parte dell'Assessore per l'Economia, alla pubblicazione di apposito **Avviso**, contenente termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte dei richiedenti il contributo.

Art. 2

(Condizioni di accesso al contributo)

- 2.1. È condizione di accesso al contributo straordinario la circostanza che i danni effettivamente occorsi a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani, siano stati già formalmente segnalati al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale in data antecedente al presente decreto.

Art. 3

(Interventi ammissibili a contributo)

- 3.1. Il contributo straordinario è concesso a fronte del danneggiamento entro i massimali indicati nell'art. 4 del presente decreto ed è finalizzato:
- a) al parziale ripristino delle abitazioni (sia principali che diverse da queste) danneggiate;
 - b) al parziale ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali;
 - c) al parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati in abitazioni danneggiate.

Art. 4

(Beni ammissibili a contributo)

- 4.1. È possibile accedere al contributo per le abitazioni che, alla data dell'evento calamitoso, il soggetto richiedente possedeva in virtù del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto) e che, per il medesimo, costituivano alternativamente:
- a) *abitazione principale del proprietario*, ovvero abitazione in cui, alla data dell'evento calamitoso, lo stesso ha la residenza anagrafica;
 - b) *abitazione diversa da quella principale del proprietario*, quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo, a titolo di diritto reale o personale di godimento (es. usufrutto, locazione, comodato).

Si precisa che comunque deve trattarsi di immobile completamente ultimato, munito dei necessari nullaosta ed accatastato, e, quindi, funzionale alla sua destinazione abitativa.

- 4.2 Beni mobili di pertinenza dell'abitazione danneggiata per la quale si chiede il contributo, come meglio descritti nella perizia asseverata.

Art. 5

(Tipologia di danni ammissibili a contributo)

- 5.1. I danni ammissibili a contributo devono avere nesso di causalità con l'evento calamitoso indicato nell'art. 2.1.
- 5.2 Per le abitazioni danneggiate il contributo straordinario è concesso, limitatamente ai danni subiti ed attestati in perizia asseverata/giurata redatta da tecnico abilitato, per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile relativo a:
- a) elementi strutturali verticali ed orizzontali;
 - b) impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
 - c) finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisorii in generale;
 - d) serramenti interni ed esterni;
 - e) adeguamenti obbligatori di legge, da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Il contributo è riconoscibile anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale.

Art. 6

(Criteri per la determinazione del contributo)

- 6.1 Il contributo straordinario è concesso, fino alla integrale utilizzazione del plafond disponibile per la misura di cui all'art. 1.2, in percentuale al danno subito applicato sul minor valore tra quello indicato nella segnalazione del danno subito e quello risultante dalla perizia asseverata, entro i limiti massimi sotto specificati:

Nel caso di abitazione danneggiata:

- a) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad **abitazione principale** del proprietario, il contributo è concesso nel limite massimo di 50.000,00 euro;
 - b) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad **abitazione diversa da quella principale del proprietario**, il contributo è concesso fino al limite massimo di 25.000,00 euro;
 - c) alle **parti comuni di un edificio residenziale**, il contributo è concesso fino al limite massimo di 15.000,00 euro per ciascun edificio.
- 6.2 Limitatamente all'unità immobiliare danneggiata destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo è concesso un contributo a titolo di ristoro per le spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato nel limite massimo di 5.000,00 euro.

Art. 7

(Esclusioni)

- 7.1 Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni:
- a) agli immobili, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati, alla data dell'evento calamitoso, all'esercizio di un'attività economica e produttiva. Rientrano, invece, nell'ambito applicativo del presente procedimento i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
 - b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione;
 - c) ad aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenti al fabbricato danneggiato;
 - d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001;
 - e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

Art. 8

(Presentazione delle istanze)

- 8.1 Per accedere al contributo straordinario, i soggetti interessati che hanno effettuato la segnalazione del danno subito al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale, devono presentare domanda all'IRFIS-FinSicilia S.p.A dopo la pubblicazione di apposito **Avviso** contenente termini e modalità per la presentazione delle istanze.
- 8.2 Per i danni all'abitazione, la domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario. Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega per la presentazione di un'unica domanda.
- 8.3 Qualora, per l'abitazione, la segnalazione del danno subito al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso che gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche nel caso che la segnalazione del danno subito sia stata presentata solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo.
- 8.4 Per i beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'unità immobiliare danneggiata, destinata alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo la domanda è presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; nella domanda presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell'abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprietà.
- 8.5 Per le parti comuni danneggiate di un edificio condominiale residenziale la domanda è presentata dall'amministratore condominiale o, in sua assenza, da un condomino su delega degli altri condomini, corredata di verbale dell'assemblea condominiale.
- 8.6 Alla domanda di contributo deve essere allegata perizia asseverata e copia della segnalazione del danno subito al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile regionale. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.
- 8.7 Soltanto per comprovate esigenze istruttorie IRFIS-FinSicilia S.p.A. può richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta all'atto della presentazione dell'istanza.

Art. 9

(Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico)

- 9.1 In presenza di indennizzi assicurativi, o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, il limite massimo del contributo straordinario di cui all'art.6.1a) e 6.1.b), è ridotto del 50 per cento.
- 9.2 Nella domanda di contributo deve essere riportata dichiarazione attestante la presenza o l'insussistenza di altri indennizzi assicurativi, o altre tipologie di contributo da parte di altro ente pubblico per le medesime finalità.

Art. 10

(Perizia asseverata da un professionista per i danni subiti dall'abitazione e/o beni mobili)

- 10.1 Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:
- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e gli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva;
 - b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
 - c) precisare se l'unità immobiliare si sviluppa su più piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano è collocata, nonché specificare se i danni riguardano sia l'unità principale (abitazione), sia l'eventuale pertinenza (es.:garage/cantina), chiarendo, in tal caso, se la pertinenza consista in una unità strutturale distinta rispetto all'unità principale, oppure unicamente l'una o l'altra. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza sia censita al NCEU con proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo;
 - d) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'art. 5.2 sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzo della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA ovvero descrivere i beni mobili di pertinenza dell'abitazione, specificare i danni subiti e stimare il costo di ripristino, attraverso specifici preventivi;
 - e) distinguere i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi eseguiti diversi da quelli di cui all'art. 3.1 e, pertanto, non ammissibili a contributo;
 - g) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi a carico del soggetto interessato;
 - h) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile ovvero foto prima e dopo gli interventi di ripristino effettuati.
- 10.2 Alla perizia dovranno essere allegate anche le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità urbanistica e strutturale dell'abitazione.

Art. 11

(Procedure e oneri di gestione)

- 11.1 La gestione della misura oggetto del presente decreto e l'istruttoria delle istanze sarà effettuata da IRFIS-FinSicilia S.P.A..
- 11.2 L'Organo deliberante denominato "Comitato Fondo Sicilia", costituito presso IRFIS-FinSicilia S.P.A, sovrintende alla gestione della Misura nell'ambito del Fondo Sicilia e delibera la concessione dei contributi.
- 11.3 L'IRFIS-FinSicilia S.P.A. è onerata di produrre all'Assessorato regionale dell'Economia un report sugli interventi effettuati per la misura di cui al presente decreto - a partire dall'istruttoria e sino all'erogazione del contributo - con l'indicazione dei soggetti beneficiari, distinti per tipologia, e degli importi a ciascuno erogati, con evidenza degli oneri di gestione e dei costi e spese a carico del fondo.

- 11.4 Per la gestione delle risorse di cui al presente decreto è posta a carico delle stesse la commissione omnicomprendiva dello 1,50% annuo sulle somme assegnate al Fondo Sicilia presso IRFIS FinSicilia S.p.A..
- 11.5 Per le attività connesse alla gestione degli interventi agevolativi, sono inoltre riconosciuti ad IRFIS FinSicilia S.p.A. i diritti di istruttoria *una tantum* posti a carico del soggetto beneficiario in misura pari all'1,50% dell'importo del contributo concesso, che sarà trattenuto in unica soluzione all'atto dell'erogazione, oltre alle imposte e eventuali oneri come per legge.

Art. 12

(Concessione ed erogazione del finanziamento)

- 12.1 A seguito della quantificazione delle agevolazioni spettanti agli aventi diritto, effettuata ai sensi del precedente articolo 6, IRFIS-FinSicilia S.p.A., entro trenta giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze, adotta il provvedimento di concessione del contributo a fondo perduto e il provvedimento è notificato all'indirizzo PEC del beneficiario.
IRFIS-FinSicilia S.p.A., entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, dispone l'erogazione del contributo, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato nell'istanza dal soggetto richiedente.
- 12.2 Nel caso in cui le verifiche relative ai requisiti di accesso alle agevolazioni si concludano con esito negativo, IRFIS-FinSicilia S.p.A. respinge l'istanza di contributo, notificando il relativo provvedimento all'indirizzo PEC dell'istante.

Art. 13

(Disposizioni finali)

- 13.1 Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in G.U.R.S. e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014, n. 21, modificato dal comma 5, dell'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, 9 aprile 2024.

L'ASSESSORE
On.le Avv. Marco Falcone

MARCO
FALCON
E

Firmato
digitalmente da
MARCO
FALCONE
Data: 2024.04.09
14:28:44 +02'00'